Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma
tel. +39 06 85262312/19/21 fax +39 06 85303079
www.fiom-cgil.it e-mail: protocollo@fiom.cgil.it

UFFICIO S-A-S
PROTOCOLLO: MM/II/2017/0332
OGGETTO: INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

Roma, 15 febbraio 2017

Alle strutture Fiom regionali
Alle strutture Fiom territoriali
Alle Rsu/Rls Fiom
Alla Segreteria-apparato / sede

Stanno arrivando da tante strutture territoriali della Fiom, comunicazioni di licenziamenti di lavoratori per inidoneità fisica e psichica.
Vogliamo ricordare a tutti alcune informazioni di base relative alla presunta accertata inidoneità e di inoltrare queste comunicazioni non solo agli RLS ma all'insieme delle RSU e agli uffici vertenze.
Il giudizio di idoneità può essere parziale, temporanea, con prescrizioni o limitazioni o di inidoneità temporanea o permanente secondo il giudizio del medico competente come prescrive **l'art. 41 del comma 6 del Dlgs 81/08 (Testo Unico).**
Il medico competente esprime per iscritto, non verbalmente, come tante volte succede, il proprio giudizio e deve darne copia al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di una inidoneità temporanea devono essere chiaramente indicati i limiti temporali di validità e le possibili mansioni ove il lavoratore può essere ricollocato.
L'art. 42 del Testo Unico inoltre precisa che il datore di lavoro a fronte di un giudizio di inidoneità di un lavoratore alla mansione specifica, deve ottemperare a quanto disposto dalla **Legge del 12 marzo 1999 n° 68** e di conseguenza prima di attivare interventi di sospensione dal lavoro odi licenziamento deve adibire il lavoratore in altre mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo lo stesso trattamento.
E' necessario che le RSU si impegnino a una individuazione preventiva delle mansioni possibili, ove ricollocare i lavoratori con inidoneità, anche attraverso un franco confronto con l'insieme dei lavoratori, affinché siano liberate postazioni lavorative utili per gli inidonei e sia impedita la dichiarazione della azienda della non esistenza di mansioni consone al lavoratore inidoneo.
Ricordiamo inoltre che è sempre vigente la legge che vieta il licenziamento delle persone, le quali sono state riconosciute come disabili se prima non si sia, come definisce la **Legge 216/2003** tentato di **adottare accomodamenti al luogo o alla postazione di lavoro** per tentare il reinserimento lavorativo. Gli accomodamenti consistono nella rotazione, riduzione d'orario ect.
E' estremamente utile che le RSU e gli RLS propongano alle aziende **corsi di formazione** a favore dei lavoratori inidonei e/o anziani, con la partecipazione della dirigenza, per verificare

congiuntamente la possibilità di adattare le mansioni alle inidoneità riscontrate.
Inoltre l'Inail recentemente ha messo a disposizione delle aziende con lavoratori infortunati o tecnopatici (inidonei) rilevanti finanziamenti che possano abbattere gli ostacoli per il reinserimento. **Le norme in questione sono la Determina Inail n° 258 del 11 luglio 2016 e la Circolare Inail n° 51 del 30 dicembre 2016.**
I licenziamenti possono e devono essere impediti se saremo in grado di utilizzare efficacemente tali leve.
Anche questi temi affronteremo nell'Assemblea Nazionale Fiom sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che si svolgerà venerdì 7 aprile a Padova e alla quale chiamiamo alla massima partecipazione.

P. LA FIOM NAZIONALE

Maurizio Marcelli